Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — ROMA - Lunedì, 24 marzo 1930 - ANNO VIII — Numero 70

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina**: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e Nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma**: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — **Piacenza**: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — **Pistoia**: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — **Reggio Calabria**: *R. D'Angelo*. — **Reggio Emilia**: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — **Venezia**: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T.* nelle principali città del mondo. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **446.**

LEGGE 16 gennaio 1930, n. 157.

Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1° dell'art. 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo tra l'Italia e la Lettonia, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che rettifica l'alinea primo dell'art. 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche del Protocollo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — BOTTAI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Protocole.

Les soussignés Plénipotentiaires du Royaume d'Italie et de la République de Lettonie dûment autorisés à cet effet sont convenus de ce qui suit:

Dans l'article 9, l'alinéa 1er, de la Convention Commerciale entre le Royaume d'Italie et la République de Lettonie en date du 25 juillet 1925, le terme « classement » est remplacé par le terme « placement ».

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications qui sera effectué à Rome le plus tôt possible.

Fait en double expédition à Riga, le 8 décembre 1928.

AUGUSTO STRANIERI
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Royaume d'Italie

A. BALODIS
Ministre des Affaires Etrangères de la République de Lettonie

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Numero di pubblicazione 447.

LEGGE 13 marzo 1930, n. 158.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi decreti 10 e 17 giugno 1929, nn. 982 e 985, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, concernente variazioni di bilancio e disposizioni diverse di carattere finanziario.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 10 giugno 1929, n. 982, e 17 giugno 1929, n. 985, con i quali furono autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 448.

LEGGE 16 gennaio 1930, n. 156.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Protocole additionnel au Traité de commerce conclu entre l'Italie et la Suisse le 27 janvier 1923.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral suisse sont convenus de modifier le Traité de commerce conclu entre l'Italie et la Suisse le 27 janvier 1923 comme il suit:

1. — L'Italie renonce à la consolidation du droit repris sous la position 93 *a*) du tarif douanier suisse (Beurre frais; beurre frais pour la table, même salé), stipulée dans l'annexe *C* (Droits d'entrée en Suisse) du Traité de commerce conclu entre l'Italie et la Suisse le 27 janvier 1923.

2. — La Suisse renonce aux droits conventionnels stipulés dans l'annexe *A* (Droits d'entrée en Italie) du Traité de commerce précité, pour les positions ci-après du tarif douanier italien:

a) N. 26 *b*) 1 α) (Lait condensé sans sucre, en poudre);

b) N. 809 *b*) 1 α) et 809 *b*) 2 α) (Peaux tannées sans poil, finies ou non, sauf les peaux parcheminées: de veau, de génisse et autres petites peaux bovines ou chevalines, entières ou en demi-pièces, préparées à l'aide d'un tannage minéral ou mixte).

Les arrangements stipulés sous 1. et 2. entreront en vigueur le 15 juin 1929.

Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt possible.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait en double exemplaire, à Rome le 31 mai mil neuf cent vingt-neuf.

MUSSOLINI — WAGNIÈRE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Numero di pubblicazione 449.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1930, n. 153.

Riduzione del contributo scolastico dovuto dal comune di Noale in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1924-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1767, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni del Veneto, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722:

Veduto che a carico del comune di Noale, come risulta dall'elenco annesso al citato R. decreto, fu stabilito un contributo annuo di L. 13,600;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Noale, della provincia di Venezia, doveva versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, è ridotto da L. 13,600 a L. 12,800 per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 20 agosto 1926, n. 1767, è rettificato, nella parte relativa al comune di Noale, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 128. — MANCINI.

***ELENCO** delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.*

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 20 agosto 1926, n. 1767			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	Provincia di VENEZIA.						
1	Noale	17	800	13,600	16	800	12,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **450.**

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. **2457.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Brusaschetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 633, col quale il comune di Brusaschetto è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Camino Monferrato;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Camino Monferrato rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Brusaschetto;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Brusaschetto è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 107. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **451.**

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. **2458.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cossano e Masino ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Caravino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 gennaio 1929, n. 118, col quale i comuni di Cossano, Masino e Caravino venivano riuniti in un solo Comune denominato Masino, con capoluogo a Caravino;

Vista la deliberazione del commissario straordinario di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Masino funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cossano e Masino sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Caravino è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Masino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 108. — Mancini.

Numero di pubblicazione 452.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. 2459.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rosolina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1929, n. 263, col quale il comune di Rosolina è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Loreo;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Loreo rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rosolina;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Rosolina è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 109. — Mancini.

Numero di pubblicazione 453.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. 2460.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bellona ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Vitaluzio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 febbraio 1928, n. 232, col quale i comuni di Bellona e di Vitaluzio venivano riuniti in un solo Comune denominato Villa Volturno, con sede a Vitaluzio;
Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Villa Volturno funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bellona è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Vitaluzio è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Villa Volturno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 110. — Mancini.

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1930.
Approvazione del regolamento generale della Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2287, che istituisce in Milano la Borsa per la contrattazione delle merci;
Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale dell'economia di Milano in data 18 ottobre 1929-VII e 7 febbraio 1930-VIII con le quali si è modificato e riordinato il regolamento generale della detta Borsa merci approvato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1927;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa merci di Milano, composto di 95 articoli.

Roma, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Acerbo.

Regolamento generale della Borsa merci di Milano.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

E' instituita in Milano la Borsa delle merci, amministrata dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal re-

lativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dal R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, dal relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e dal presente regolamento.

La Borsa merci è suddivisa in sezioni, che sono disciplinate da appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio provinciale dell'economia e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'ingresso nella Borsa merci è regolato a sensi degli articoli 8 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, e degli articoli 19 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 3.

A sensi dell'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 272, il Consiglio provinciale dell'economia instituisce, sentite le autorità di Borsa, apposite tessere per l'accesso:

a) degli operatori inscritti nei ruoli e dei loro rappresentanti ai recinti delle contrattazioni alle grida;

b) dei dipendenti degli operatori, degli istituti di credito, delle ditte e delle società commerciali inscritte presso un Consiglio provinciale dell'economia del Regno, dei periti commerciali, industriali ed agrari, inscritti nel ruolo del Consiglio provinciale dell'economia di Milano, alle sezioni loro riservate.

Il Consiglio può inoltre instituire tessere per l'ammissione del pubblico alle sale di contrattazioni.

Art. 4.

Le domande degli operatori per l'accesso al recinto delle grida e alle sezioni riservate della Borsa merci, dirette al Consiglio provinciale dell'economia, devono indicare la categoria per la quale si chiede l'ammissione in Borsa e devono essere corredate dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge.

La tessera di ammissione per gli operatori alle grida è rilasciata solo dopo il versamento della cauzione di cui agli articoli 14 e 28 del presente regolamento.

Art. 5.

La Deputazione di borsa ha facoltà di rilasciare permessi temporanei per l'accesso alle sezioni riservate, con validità non superiore a sei giorni consecutivi e non rinnovabili alla stessa persona se non dopo tre mesi.

Art. 6.

Per ciascuna sezione della Borsa merci l'orario dell'apertura e della chiusura è stabilito dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione e il competente Sindacato.

TITOLO II.

DELLA DEPUTAZIONE.

Art. 7.

A sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, e degli articoli 6 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, la Deputazione della borsa merci è composta di sette membri effettivi e di tre supplenti, nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta, per quattro membri effettivi e per i tre supplenti, del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 8.

La Deputazione fissa il turno per i propri membri per l'adempimento delle funzioni attribuitele dalle leggi e dai regolamenti.

Essa inoltre stabilisce norme di polizia interna della Borsa e ne cura l'esecuzione insieme con le disposizioni emanate al riguardo del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 9.

I deputati supplenti hanno facoltà di assistere alle adunanze della Deputazione. Essi però hanno voto deliberativo soltanto quando non sia presente il numero legale dei membri effettivi, fino ad integrazione del numero legale stesso.

Art. 10.

La Deputazione tiene di regola le sue adunanze nei locali della Borsa. Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto; quando riguardino un membro della Deputazione, questi deve astenersi dal voto.

Art. 11.

A cura del segretario della Deputazione è redatto processo verbale di ogni adunanza, con un breve sunto delle discussioni e delle deliberazioni. Il processo verbale è firmato dal presidente e dal segretario; se riveste carattere d'urgenza deve essere approvato seduta stante.

Di ogni processo verbale è trasmessa copia al Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 12.

A norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1913, n. 272, la Deputazione può incaricare uno o più dei suoi membri di istruire e risolvere controversie derivanti da contratti di Borsa; il presidente sottoscrive il processo verbale del componimento, depositandolo presso il competente Sindacato, che vi appone il visto di eseguito deposito a norma dell'articolo 15 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

TITOLO III.

DEGLI AGENTI DI BORSA.

Art. 13.

Le persone ammesse alla negoziazione alle grida, presso le singole sezioni della Borsa merci, sono i pubblici mediatori inscritti, a sensi degli articoli 23 e 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, nel ruolo del Consiglio provinciale dell'economia per il ramo corrispondente, e sono qualificati agenti di borsa.

Art. 14.

La cauzione richiesta per gli agenti di borsa a norma dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è prestata nella misura e nei modi indicati dal regolamento interno di ciascuna sezione.

Art. 15.

Chi intende ottenere l'inscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori deve presentare al Consiglio provinciale dell'economia la domanda in carta da bollo da L. 2, corredata dai documenti di cui all'art. 23 della legge 20 marzo 1913, numero 272, e dalla ricevuta della tassa d'inscrizione in uno dei ruoli consiliari, a sensi del R. decreto 11 maggio 1922, n. 711, non più tardi del giorno 10 di ciascuno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, con l'indicazione precisa del ramo per il quale si chiede l'inscrizione nel ruolo.

Art. 16.

L'esame pratico di cui all'art. 23, n. 3, lettera *b*), della legge 20 marzo 1913, n. 272, è deferito ad una Commissione presieduta da un delegato del Consiglio provinciale dell'economia e composta da due commercianti del ramo, scelti dal presidente del Consiglio, e possibilmente da due agenti di borsa inscritti nel ramo in cui il candidato desidera essere nominato, designati dal competente Sindacato.

L'esame ha per oggetto:

a) le norme che disciplinano l'esercizio della pubblica mediazione, stabilite dal Codice di commercio del Regno d'Italia, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e da tutte le vigenti disposizioni in materia di Borsa;

b) le norme per le vendite ai pubblici incanti in rapporto alla funzione di pubblico mediatore;

c) le nozioni merceologiche fondamentali, le condizioni di mercato e le consuetudini del commercio per il ramo della mediazione in oggetto;

d) le norme regolamentari che disciplinano la Borsa merci e gli istituti ad essa attinenti, con particolare riguardo alla sezione cui si riferisce la mediazione in oggetto.

Art. 17.

Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia, esaminate le domande e presi gli opportuni accordi con il presidente della Commissione esaminatrice, stabilisce il giorno e l'ora dell'esame, dandone comunicazione agli interessati.

Le domande di coloro che non sono ammessi all'esame sono restituite con la indicazione dei motivi che ne determinarono la esclusione.

Art. 18.

La votazione sull'esito dell'esame si fa per scrutinio segreto e ciascun commissario dispone di dieci punti. Il candidato, per conseguire l'approvazione, deve riportare, nel complesso, almeno sette decimi dei punti; in caso contrario può domandare di sostenere nuovamente l'esame, ma non prima che siano trascorsi sei mesi.

Art. 19.

L'esame è pubblico. Ad esso assiste un segretario del Consiglio provinciale dell'economia, con l'incarico di compilare il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario e conservato nell'archivio del Consiglio.

Art. 20.

In caso di accoglimento della domanda, a seguito del favorevole esito dell'esame, il Consiglio invita il richiedente a prestare la cauzione, a sensi dell'art. 22 del presente regolamento, entro il termine di tre mesi dalla deliberazione e nei modi stabiliti dalla legge.

Quando il mediatore abbia provveduto agli obblighi di cui sopra, il Consiglio lo inscrive nell'apposito ruolo per la categoria di merce di cui si tratta, rilasciandogli il relativo certificato.

Il richiedente che non abbia provveduto al deposito cauzionale nei termini suddetti, per ottenere l'inscrizione nel ruolo, deve rinnovare la domanda, sottoponendosi ad un nuovo esame ove siano decorsi più di due anni dalla data della precedente deliberazione.

Art. 21.

L'inscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori per diverse categorie di merci è ammessa per la medesima persona, purchè questa adempia alle condizioni e dia le cauzioni stabilite per ogni categoria.

Art. 22.

I mediatori inscritti nel ruolo del Consiglio provinciale dell'economia devono prestare una cauzione di L. 3000 per ciascuna categoria di merce per la quale la mediazione è esercitata.

Art. 23.

L'avviso di svincolo della cauzione, a sensi dell'art. 59 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, è inserito in sunto nel giornale di cui si vale normalmente il Consiglio per i propri comunicati ed in altro scelto dal Consiglio stesso.

Art. 24.

In mancanza di esplicite convenzioni, gli onorari dovuti ai mediatori inscritti sono quelli accertati o comunque stabiliti dal Consiglio provinciale dell'economia. Esso provvede altresì a determinare gli onorari per tutte le funzioni pubbliche riservate ai mediatori inscritti e per le operazioni di esecuzione coattiva dei contratti di Borsa.

Art. 25.

Il domicilio legale degli operatori inscritti, per tutti gli effetti dipendenti dall'esercizio della loro professione, è stabilito presso il competente Sindacato.

Art. 26.

Gli agenti di borsa possono avvalersi dell'opera di non più di tre rappresentanti, nominati dal Consiglio provinciale dell'economia, i quali li potranno sostituire ai recinti delle grida, in modo però che ad ogni recinto non sia presente che l'agente di borsa od uno dei suoi rappresentanti.

La domanda per la nomina dei rappresentanti deve essere presentata al Consiglio provinciale dell'economia di Milano, su carta da bollo da lire due, corredata dalla procura speciale e dai documenti intestati ai nominandi e comprovanti la immunità penale, l'età maggiore e il godimento dei diritti civili e politici, la notoria moralità e la correttezza commerciale attestate da un'accreditata casa di commercio.

Art. 27.

In deroga transitoria all'art. 13, il Consiglio provinciale dell'economia può ammettere a negoziare al recinto delle grida per le varie sezioni della Borsa merci, limitatamente

al primo quinquennio di applicazione dei regolamenti interni delle singole sezioni, i commercianti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercizio del commercio nel ramo da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente regolamento, comprovato dall'inscrizione nel registro delle ditte presso un Consiglio provinciale dell'economia del Regno;

b) immunità penale, da comprovare mediante il certificato generale del casellario giudiziale;

c) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

d) notoria moralità e correttezza commerciale attestate da un'accreditata casa di commercio.

Art. 28.

Per le persone ammesse alle contrattazioni alle grida, a norma dell'articolo precedente, la misura della cauzione, di cui agli articoli 23 e 25 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita dai regolamenti interni delle singole sezioni.

Art. 29.

Le persone fisiche, rappresentanti le ditte ammesse, a termini del precedente art. 27, al recinto delle grida, possono avvalersi dell'opera dei rappresentanti a sensi dell'art. 26 del presente regolamento.

TITOLO IV.

DEL SINDACATO.

Art. 30.

E' instituito un Sindacato di operatori per ciascuna sezione della Borsa merci. Esso si compone di un membro per ogni tre operatori inscritti, con un minimo di tre e un massimo di nove membri. Ogni operatore inscritto al ruolo al momento della votazione può votare per due terzi del numero degli inscritti, eleggibili a sensi degli articoli 31 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e 63 e seguenti del regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 31.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente del Consiglio provinciale dell'economia, a sensi dell'art. 65 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068, convoca l'assemblea generale degli operatori inscritti, per la nomina dei membri del Sindacato mancanti o scaduti.

L'avviso per detta convocazione è affisso in Borsa almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Art. 32.

L'assemblea è presieduta, a sensi dell'art. 65 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, da un delegato della Deputazione di borsa, che nomina due scrutatori fra gli operatori presenti. Il segretario addetto alla Borsa funge da segretario dell'assemblea; in sua assenza il segretario è nominato dal presidente tra gli operatori presenti.

Art. 33.

Sono ammessi nella sala dell'assemblea solamente gli operatori, i quali devono esercitare personalmente il loro diritto di voto, e non possono occuparsi di altro oggetto che della nomina del Sindacato.

Art. 34.

Il presidente, dopo la costituzione del seggio, dichiara aperta la votazione, e per appello nominale procede alla raccolta delle schede in precedenza distribuite a cura del Sindacato in carica.

La votazione rimane aperta per un'ora, durante la quale si procede alla raccolta delle schede di coloro che non abbiano risposto al precedente appello. Trascorso detto termine, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo spoglio, coadiuvato da due scrutatori.

Art. 35.

Nel termine di tre giorni, a cura del presidente dell'assemblea sono pubblicati, nei locali della Borsa, i nomi degli eletti.

Il processo verbale dell'assemblea e le schede, chiuse in busta suggellata, sono depositati presso la segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 36.

Il Sindacato è validamente costituito e può funzionare, sino alla necessaria integrazione, quando siano in carica almeno tre membri. I membri eletti in surrogazione di altri permangono in ufficio per il tempo per cui vi sarebbero restati i membri sostituiti.

Art. 37.

Il presidente, eletto a norma dell'art. 69 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, è il legale rappresentante del Sindacato; in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice-presidente. Mancando entrambi, le funzioni del presidente sono assunte dal membro più anziano per appartenenza al Sindacato o, in caso di pari anzianità di appartenenza, da quello più anziano di età.

Art. 38.

Il Sindacato esercita le sue funzioni o collettivamente o a mezzo di una delegazione di turno composta di tre dei suoi membri.

Art. 39.

Il Sindacato, anche a mezzo della delegazione di turno, può deliberare in merito ai provvedimenti di cui all'art. 32, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 40.

Il Sindacato tiene le sue adunanze nei locali della Borsa. Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto; quando riguardino un membro del Sindacato, questi deve astenersi dal voto.

I processi verbali devono contenere un breve sunto delle discussioni e delle deliberazioni. Essi sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario. Qualora si riferiscano a deliberazioni di carattere urgente, devono essere approvati seduta stante. Di ogni processo verbale è trasmessa copia al Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 41.

Oltre alla raccolta dei verbali dell'adunanza, il Sindacato deve tenere:

a) un protocollo in cui siano registrati, in ordine di data, tutte le note e le lettere ricevute e spedite, nonchè i certificati e le dichiarazioni rilasciate;

b) un libro giornale legalmente autenticato, da cui risultino le operazioni effettuate alle grida secondo le norme del presente regolamento;

c) un libro dove siano annotati i prezzi conformi al listino pubblicato;

d) una copia dei ruoli degli operatori e dei loro rappresentanti;

e) un libro dove siano annotati tutti i provvedimenti presi nei riguardi degli operatori.

Art. 42.

Il Sindacato ha facoltà di richiedere ad ogni operatore inscritto nel ruolo chiarimenti intorno alle operazioni da lui compiute in Borsa.

Art. 43.

La carica di membro di un Sindacato di operatori è incompatibile con quella di membro della Deputazione di borsa.

TITOLO V.

DELLE CONTRATTAZIONI E DELLE PERIZIE.

CAPO I.

Delle contrattazioni.

Art. 44.

Nelle singole sezioni della Borsa merci le contrattazioni sono limitate alle merci e ai prodotti stabiliti nei relativi regolamenti interni.

Art. 45.

La negoziazione alle grida è ammessa entro l'apposito recinto solamente agli agenti di borsa e alle ditte inscritte a sensi dell'art. 27 del presente regolamento e per i soli prodotti ammessi alla quotazione ufficiale. Il principio e la fine del mercato sono annunziati da appositi segnali.

Fuori dell'apposito recinto è vietato di trattare gli affari a voce alta.

Art. 46.

La disciplina dei recinti è affidata alla Deputazione di borsa, la quale pronunzia l'allontanamento e la eventuale esclusione, a norma di legge, per coloro che contravvengono alle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 47.

Chi offre o domanda merci alle grida deve indicare, oltre al prezzo, anche il numero dei lotti offerti o domandati; in caso diverso s'intende offerto o domandato il lotto stabilito dal regolamento interno di ogni sezione.

Art. 48.

L'ammissione delle singole qualità di merci alla quotazione del listino ufficiale è deliberata dal Consiglio provinciale dell'economia, su proposta del competente Sindacato.

Il Consiglio provinciale dell'economia, nel provvedere alla quotazione di una qualità di merce, ne determina il corrispondente diritto di mediazione.

Art. 49.

I regolamenti interni delle singole sezioni della Borsa merci prevedono le norme per disciplinare le contrattazioni a termine, l'unità di contratto, le qualità e le condizioni delle merci ammesse alla contrattazione, le caratteristiche base, gli abbuoni consentiti per eccesso e deficienza di tali requisiti, per qualità di merce ed altro, e determina tutte le formalità di constatazione e di valutazione relative.

Art. 50.

Per ogni contratto a termine stipulato in Borsa è dovuto un deposito originale di fondi, nella misura minima stabilita per ciascuna merce, d'accordo fra le autorità di Borsa.

Per le variazioni dei prezzi di quotazione è dovuto il pagamento delle congrue differenze, che va regolato in contanti non oltre il giorno seguente a ciascuna pubblicazione di listino e prima della pubblicazione del listino successivo, in base alle norme stabilite dai singoli regolamenti interni.

Contro la parte inadempiente agli obblighi di cui sopra, la controparte può chiedere l'esecuzione coattiva, a sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Per curare l'adempimento delle disposizioni di cui ai precedenti comma e per garantire l'esecuzione di contratti è instituita, secondo le norme di cui al titolo VI del presente regolamento, una Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 51.

Qualora per uno stesso operatore siano registrati contratti di compera o di vendita che si compensino, la Cassa effettua la liquidazione per la quantità che risulta compensata, procedendo al computo delle differenze che devono essere regolate per contanti.

Dalla compensazione sono però esclusi i contratti per i quali sia stata chiesta l'esecuzione a sensi dei disposti previsti dai singoli regolamenti interni.

CAPO II.

Delle perizie.

Art. 52.

A cura del Consiglio provinciale dell'economia è tenuto un albo speciale dei periti della Borsa merci.

Possono a loro domanda essere inscritti nell'albo speciale tutti coloro che esercitano da tre anni l'industria o il commercio nel ramo corrispondente a ciascuna sezione della Borsa merci.

Art. 53.

Le domande d'inscrizione devono essere rivolte al Consiglio provinciale dell'economia, corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita comprovante la maggiore età del richiedente;

b) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

c) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta;

e) attestazione di notoria moralità e correttezza commerciale rilasciata da due ditte di primaria importanza nel ramo;

f) ricevuta della tassa dovuta per l'inscrizione in uno dei ruoli del Consiglio a sensi del R. decreto 11 maggio 1922, n. 711.

Art. 54.

Il richiedente l'inscrizione nell'albo speciale dei periti di Borsa deve sostenere un esame pratico tendente ad accertare la reale sua competenza specifica.

L'esame ha per oggetto le nozioni merceologiche dei prodotti per i quali è richiesta l'inscrizione, nonchè le norme che regolano le perizie presso la Borsa merci.

Per le modalità da seguirsi nella costituzione della Commissione esaminatrice, nella procedura da osservarsi per le sedute di esami, per la votazione e termine di ripresentazione del candidato respinto, valgono le norme previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 del presente regolamento per gli esami dei richiedenti l'inscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori in merci.

Precedentemente all'inscrizione effettiva nell'albo speciale i periti sono tenuti a prestare giuramento nelle mani del presidente del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 55.

Gli inscritti nell'albo speciale dei periti per la Borsa merci di Milano sono inclusi d'ufficio nel ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari del Consiglio provinciale dell'economia di Milano.

Per quanto riguarda le radiazioni, valgono le norme previste dall'apposito regolamento sulla formazione del ruolo di cui al comma precedente.

Art. 56.

Il Consiglio provinciale dell'economia dà notizia, entro tre giorni, delle radiazioni avvenute alle autorità di Borsa.

Art. 57.

La funzione di perito è obbligatoria. Sono cancellati dall'albo i periti che rifiutino gli incarichi e che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dei Collegi peritali di cui ai regolamenti interni delle singole sezioni.

Art. 58.

Spetta al Consiglio provinciale dell'economia di fissare i turni dei periti mediante sorteggio degli inscritti.

Per ogni giorno in cui devono eseguirsi le perizie è costituito un Collegio peritale, formato da tre periti effettivi e tre supplenti indicati dal Consiglio secondo l'ordine sorteggiato.

I periti supplenti sostituiscono nell'ordine di sorteggio gli effettivi eventualmente mancanti.

I nomi dei periti di turno non sono resi noti agli interessati.

I turni dei periti sono notificati di volta in volta direttamente al presidente della Deputazione e a quello del Sindacato di sezione; quest'ultimo provvede a convocare il Collegio e a stabilire l'orario per le relative operazioni.

Nel caso che un membro del Collegio venga a conoscenza che fra le partite da periziare ve ne sia alcuna per la quale egli abbia un interesse, anche indirettamente, è tenuto a darne immediatamente avviso alla Deputazione e al Sindacato, perchè quest'ultimo provveda alla sostituzione con il perito supplente.

Contro la perizia eventualmente viziata dalla non ottemperanza al disposto di cui al comma precedente, gli interessati potranno presentare, documentandolo, reclamo alla Deputazione entro due giorni liberi da quello della effettuazione della perizia. Questa sarà tuttavia ritenuta valida ove essa sia stata deliberata all'unanimità, mentre sarà annullata se presa a maggioranza.

Art. 59.

Le perizie eseguite dai periti di borsa sono inappellabili ed il relativo certificato è definitivo.

TITOLO VI.

DELLA CASSA DI GARANZIA E COMPENSAZIONE.

Art. 60.

E' instituita per la Borsa merci una Cassa di garanzia e compensazione, presso la quale devono essere registrati tutti i contratti conclusi a sensi del presente regolamento e dei regolamenti interni delle singoli sezioni della Borsa merci.

La Cassa ha per iscopo di garantire l'esecuzione ed effettuare la compensazione dei contratti regolarmente registrati, provvedendo a tutte le operazioni relative ai contratti medesimi, secondo le norme stabilite dai singoli regolamenti interni.

Ad essa devono essere versati i depositi originali e le differenze di cui all'art. 50 del presente regolamento.

La Cassa è costituita sotto la forma di società anonima, ed è disciplinata da uno statuto e da un regolamento approvati dal Consiglio provinciale dell'economia e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 61.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa è costituito da un numero da 17 a 31 membri, dei quali da quattro a sette, anche non soci, sono eletti su presentazione del Consiglio provinciale dell'economia, da uno a tre su presentazione della Deputazione di borsa, da due a quattro su presentazione dei Sindacati delle varie sezioni della Borsa, ed uno su presentazione del Sindacato fascista degli agenti Borsa merci. Fra i membri eletti su designazione delle autorità di Borsa devono essere rappresentate tutte le sezioni della Borsa merci.

Il presidente e il vice-presidente della Cassa sono nominati dal Consiglio fra i membri eletti su presentazione del Consiglio provinciale dell'economia. La loro nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 62.

In seno al Consiglio di amministrazione della Cassa è nominato un Comitato esecutivo, composto dal presidente e dal vice-presidente della Cassa e da altri tre membri del Consiglio nominati annualmente dal Consiglio stesso, uno dei quali fra quelli eletti su presentazione del Consiglio provinciale dell'economia.

La gestione ordinaria, tecnica ed amministrativa, nei limiti stabiliti dal regolamento della Cassa, è affidata ad un direttore generale, nominato dal Consiglio stesso, il quale partecipa alle adunanze del Comitato esecutivo.

La nomina e la revoca del direttore generale devono essere ratificate dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 63.

In caso di scioglimento della Cassa di garanzia e compensazione, la deliberazione relativa dell'assemblea generale dei

soci non è valida se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale dell'economia e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 64.

Tutti gli operatori inscritti nei ruoli, di cui agli articoli 13 e 27 del presente regolamento, devono essere soci della Cassa, la quale, a norma del proprio regolamento, provvede a garantire la disponibilità di titoli azionari per i nuovi operatori ammessi.

La qualità di socio della Cassa è comprovata dagli operatori con il deposito di una azione presso la Cassa medesima.

Art. 65.

La registrazione dei contratti presso la Cassa di garanzia e compensazione deve essere effettuata nei termini stabiliti nei regolamenti interni di ciascuna sezione della Borsa merci.

La registrazione è ammessa per tutti i contratti di borsa, e precisamente:

a) fra due operatori inscritti nei ruoli di cui agli articoli 13 e 27 del presente regolamento;

b) fra un operatore inscritto ed uno non inscritto, con l'intervento per quest'ultimo di un agente di borsa;

c) fra due operatori non inscritti, con l'intervento dei rispettivi agenti di borsa.

L'operatore inscritto è sempre responsabile verso la Cassa per il contraente non inscritto, da lui presentato, per ogni differenza che possa risultare a credito della Cassa in seguito alla inadempienza del contraente stesso, fatta eccezione per quelle ditte o persone per le quali la Cassa di garanzia e compensazione rinunzia a detta estensione di garanzia e che sono comprese in apposito elenco tenuto dalla Cassa medesima.

La Cassa può, su decisione del Comitato esecutivo, rifiutare la registrazione secondo le norme previste nel regolamento di cui all'art. 60.

La mancata registrazione non toglie però ai contratti la piena efficacia giuridica a sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Contro gli operatori inscritti che non adempiano all'obbligo della registrazione, la Deputazione di borsa, sentito il competente Sindacato, applica i provvedimenti disciplinari che ritenga del caso.

Art. 66.

I contratti possono, su proposta dell'operatore inscritto, essere registrati anche prima che siano firmati dalla parte non inscritta.

Tuttavia, il foglietto bollato firmato dal contraente non inscritto deve pervenire alla Cassa non oltre il quinto giorno dalla stipulazione del contratto, a cura della parte inscritta, la quale resta nel frattempo responsabile verso la Cassa per l'esecuzione del contratto.

Art. 67.

Il regolamento della Cassa deve stabilire l'ammontare dei depositi originali e delle differenze, nonchè la procedura ed i termini per i versamenti.

All'atto della registrazione, oltre il versamento del deposito originale, è dovuto alla Cassa un diritto nella misura stabilita nel regolamento stesso.

Tutte le variazioni nella misura del suddetto diritto devono essere pubblicate in Borsa due giorni prima della loro applicazione.

Art. 68.

Ove particolari condizioni del mercato lo consiglino, la misura stabilita per i depositi originali e le differenze, di cui al precedente articolo, può essere modificata secondo le norme previste nel regolamento della Cassa.

La modificazione entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è resa nota, mediante pubblicazione nei locali della Borsa prima dell'inizio delle operazioni, ed è applicata anche a tutti i contratti in corso.

Art. 69.

I versamenti per depositi e differenze devono essere effettuati in contanti e sono infruttiferi.

Il deposito originario non è rimborsabile fino alla liquidazione del contratto mediante compensazione o consegna della merce.

Le differenze depositate per variazioni di prezzo sono rimborsabili a mano a mano che ulteriori variazioni di prezzo eliminano la ragione del deposito.

TITOLO VII.

Dell'accertamento dei corsi e dei listini.

Art. 70.

Subito dopo il segnale di fine del mercato gli operatori inscritti devono dichiarare al competente Sindacato i contratti eseguiti a sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Le dichiarazioni suddette riguardano sia la specie della contrattazione, se a contanti o a termine, che il prezzo e la quantità della merce contrattata.

Il Consiglio provinciale dell'economia e la Deputazione di borsa hanno la facoltà di farsi presentare i libri dagli operatori inscritti, per verificare se siano state eseguite tutte le dichiarazioni sopra indicate.

Art. 71.

Le dichiarazioni relative alla qualità della merce contrattata ed ai prezzi praticati, di cui al precedente articolo, sono compilate su apposite schede e depositate presso il Sindacato in urne sigillate.

Durante le operazioni di accertamento dei corsi possono accedere nei locali del Sindacato soltanto i membri del Sindacato stesso e della Deputazione di borsa.

Art. 72.

In ogni riunione di Borsa sono considerati « prezzi di apertura » quelli fatti alle grida nello spazio dei primi dieci minuti di mercato e « prezzi di chiusura » quelli fatti nello spazio degli ultimi dieci minuti; la segreteria cura la registrazione di tutti i prezzi fatti alle grida.

Art. 73.

Il listino giornaliero dei prezzi è formato, a sensi degli articoli 44 e seguenti del regolamento approvato con R. de-

creto 4 agosto 1913, n. 1068, dopo ogni riunione di Borsa, in apposite sedute del Sindacato; l'originale dei listini è firmato dal presidente del Sindacato ed una copia è trasmessa al Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 74.

Il deputato di turno interviene alla seduta per la formazione del listino. Possono esservi presenti tutti gli altri membri della Deputazione.

Qualora il Sindacato dubiti della veridicità di una dichiarazione, ha il diritto, a sensi dell'art. 19 della legge 20 marzo 1913, n. 272, di richiedere al dichiarante le prove documentate delle contrattazioni, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalità di cui agli articoli 54 e 55 della legge stessa, con facoltà pure di non tener conto dei prezzi denunziati quando li ritengano anormali.

Art. 75.

I contratti, di cui si tiene conto per l'accertamento e per la dichiarazione dei prezzi, sono quelli per i quali concorrono le seguenti condizioni:

a) siano conclusi su merci ammesse alla quotazione ufficiale a sensi dei singoli regolamenti interni delle sezioni della Borsa merci;

b) siano conclusi durante il periodo delle contrattazioni alle grida;

c) si riferiscano a partite di merci in quantità non inferiori al lotto stabilito per le singole qualità di merci.

Art. 76.

Lo spoglio delle dichiarazioni presentate, a norma degli articoli 18 e 64 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è fatto esclusivamente dal segretario del Consiglio provinciale dell'economia addetto all'ufficio di Borsa, il quale trascrive tutte le dichiarazioni su apposita tabella a disposizione esclusiva del Sindacato e del deputato di turno.

Art. 77.

I membri del Sindacato ed il deputato di turno possono prendere visione delle notifiche originali quando sorga il dubbio sul prezzo notificato.

Art. 78.

Le dichiarazioni, di cui agli articoli 18 e 64 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sono, nello stesso giorno, depositate in busta suggellata presso il Consiglio provinciale dell'economia che le conserva per almeno due anni.

Art. 79.

Nei locali delle sezioni della Borsa merci sono pubblicati i prezzi, secondo le norme stabilite dalla Deputazione di borsa.

Nei prezzi di apertura e chiusura, in mancanza di affari conclusi, è registrato il prezzo medio tra quello di domanda e quello di offerta.

Art. 80.

Il Sindacato provvede all'accertamento dei prezzi di liquidazione in conformità alle disposizioni dei singoli regolamenti interni per le diverse sezioni della Borsa.

TITOLO VIII.

Tasse sui contratti di borsa.

Art. 81.

La tassa sui contratti è corrisposta con la redazione dei contratti sopra appositi foglietti bollati, con acconce stampiglie e formule, e con la preventiva applicazione del bollo straordinario per l'importo corrispondente a quello fissato per legge.

La tassa, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3278, è stabilita nelle seguenti misure:

1° Contratti a contanti e a termine tra persone ammesse a negoziare alle grida . . . . . L. 0.10

2° Contratti a contanti:

a) conclusi direttamente fra contraenti . . » 1.20

b) conclusi con l'intervento di persone ammesse alle grida . . . . » 0.60

3° Contratti a termine:

a) conclusi direttamente fra contraenti . . » 2.40

b) conclusi con l'intervento di persone ammesse alle grida . . . . » 1.20

Art. 82.

I foglietti bollati da usare per i contratti di borsa sono composti di due parti, una per ciascun contraente, contrassegnate dalla iniziale « c » per la sezione relativa alla compera e dalla iniziale « v » per la sezione relativa alla vendita, e devono essere sottoscritti dai contraenti e dall'agente di borsa.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicati almeno la data, la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

I contratti devono essere completati in base ad un unico prezzo, tanto per la compera quanto per la vendita, anche se l'agente di borsa opera a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio.

I diritti di mediazione devono essere esposti, a parte, sul foglietto stesso. Agli agenti di borsa spetta la restituzione della tassa eventualmente anticipata per i propri clienti.

Art. 83.

Per i contratti conclusi con l'intervento degli agenti di borsa inscritti o per mezzo di persone autorizzate, a sensi dell'art. 27 del presente regolamento, in caso di inadempimento da parte di uno dei due contraenti, l'altro può richiedere al Sindacato la liquidazione coattiva dell'operazione a sensi e per gli effetti degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Le stesse disposizioni si applicano anche ove uno dei contraenti non consegni o non faccia pervenire tempestivamente all'altro contraente o all'operatore inscritto la parte del foglietto bollato che loro spetta.

Art. 84.

Le questioni sorte in applicazione o in dipendenza di affari conclusi nella Borsa merci sono rimesse dalle parti al competente Sindacato per un amichevole componimento. In caso di mancato accordo, le questioni stesse sono deferite alla Deputazione di borsa, che procederà alla loro definizione a mezzo di un Collegio arbitrale presieduto da un membro della Deputazione e composto di un membro del competente Sindacato e di un operatore inscritto scelto dal presidente della Deputazione.

Art. 85.

L'agente di borsa dà notizia al Sindacato, oltre che delle inadempienze da lui constatate, anche della mancanza di pagamento da parte di un contraente delle competenze dovutegli a titolo di mediazione per contrattazioni concluse a suo mezzo.

Il Sindacato, dopo gli accertamenti del caso, ne riferisce alla Deputazione di borsa, per gli opportuni provvedimenti nei riguardi dell'inadempiente, e nello stesso tempo emette certificato di credito a carico di quest'ultimo ed a favore dell'agente di borsa.

TITOLO IX.

Disposizioni finali.

Art. 86.

Chi non adempie tempestivamente agli obblighi riguardanti la restituzione dei foglietti bollati, i pagamenti di margini e differenze, le consegne ed i ricevimenti di merce, i compensi e qualsiasi altra operazione nei termini prescritti dal presente regolamento e dai singoli regolamenti interni è ritenuto inadempiente, senza obbligo di avviso e di costituzione in mora.

L'inadempienza deve essere notificata al Sindacato di borsa per la liquidazione coattiva dell'operazione, a sensi degli articoli 83 e 85 del presente regolamento.

Art. 87.

Contro l'operatore non inscritto, che si rende inadempiente, l'agente di borsa, che abbia agito a sensi dell'art. 65, fa constatare l'inadempienza in conformità dell'articolo precedente.

Art. 88.

In caso di notoria insolvenza, di fallimento, di liquidazione giudiziaria, e nel caso in cui l'operatore si dichiari nell'impossibilità di adempiere ai suoi impegni e di pagare, il Sindacato di borsa ordina, mediante avviso affisso nei locali della Borsa, la liquidazione di tutte le operazioni in corso del detto operatore, senza preventiva messa in mora, diffida o altra formalità qualsiasi.

La liquidazione si effettua in base ai prezzi ufficiali del giorno seguente alla pubblicazione della suddètta ordinanza.

Per i contratti a premi, il Sindacato regola le condizioni di rescissione dei contratti medesimi e ne valuta il danno conseguente.

Gli interessati chiudono il conto con l'operatore di cui trattasi e presentano il rendiconto al Sindacato.

Il Sindacato, fino alla concorrenza dell'importo delle operazioni attive, può procedere al riparto fra i creditori di borsa, rilasciando il certificato di credito per le eventuali rimanenze passive, a sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 89.

Le vendite ai pubblici incanti hanno luogo nei locali della Borsa immediatamente dopo la chiusura ufficiale.

Esse sono notificate al pubblico mediante avviso affisso nei locali della Borsa almeno 24 ore prima.

Art. 90.

In caso di incendio od altri sinistri alla merce od ai magazzini di deposito, la Deputazione di borsa, su proposta del competente Sindacato, in seguito a richiesta degli interessati, è autorizzata, ove grave necessità lo richieda, a stabilire una proroga alle consegne, da applicare ad un dato operatore o gruppo di operatori.

Art. 91.

Per qualsiasi causa di ordine generale tale da provocare l'ordine della sospensione delle contrattazioni di Borsa, tutti i contratti in corso, compresi i contratti a premio, alla data precedente l'applicazione del relativo provvedimento, saranno liquidati « di diritto » sulla base della media dei prezzi di chiusura degli otto giorni precedenti a quello del provvedimento stesso.

In caso di cambiamento di regime doganale sia per l'importazione che per l'esportazione dei prodotti trattati in Borsa, qualsiasi variazione superiore ad una lira oro, od alla sua parità in carta, porta alla liquidazione « di diritto » di tutti i contratti in corso, compresi i contratti a premio, sulla base della media dei prezzi di chiusura dei due giorni precedenti a quello dell'applicazione del provvedimento modificativo.

La liquidazione di cui al primo capoverso si applica anche ai contratti per i quali sia fatto luogo alla messa a disposizione della Cassa di garanzia e compensazione, senza pertanto che questa non abbia a sua volta ancora trasferita la messa a disposizione ai compratori in virtù delle norme previste dai singoli regolamenti interni. In questo caso la Cassa provvederà a restituire la messa a disposizione della merce ai venditori che l'avevano effettuata. La liquidazione di cui al secondo capoverso si applica a tutti i contratti in corso stipulati prima del provvedimento modificativo del regime doganale per i quali non siasi ancora fatto luogo alla messa a disposizione della merce, limitatamente al prodotto che sarà oggetto del provvedimento.

Nei casi previsti dal presente articolo restano altresì annullate di diritto le richieste di merce, in corso, effettuate dai compratori a norma delle disposizioni contemplate dai singoli regolamenti interni ed i relativi contratti, per i quali era stato esercitato il diritto stesso, sono parimenti sottoposti alla liquidazione « di diritto » nei modi e nelle forme stabilite dal terzo capoverso del presente articolo.

Il prezzo base per la liquidazione dei contratti di cui al presente articolo è determinato dal Sindacato di borsa nello stesso giorno in cui è applicato il provvedimento della sospensione a tempo indeterminato delle contrattazioni, od è resa nota la variazione doganale. Esso è comunicato subito dopo la sua determinazione mediante affissione nei locali di Borsa.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti regolarmente registrati presso la Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 92.

Nel caso di eventuale mancanza di quotazioni ufficiali della merce, nei due giorni precedenti a quello dell'applicazione del nuovo dazio, la Deputazione di borsa, sentito il Sindacato di sezione, stabilirà il prezzo base da valere per la liquidazione dei contratti di cui al precedente articolo.

Qualora una messa a disposizione sia stata fatta con merce estera in uno dei depositi franchi ammesso alle consegne e la merce stessa sia già stata trasferita dalla Cassa al compratore, vigono le disposizioni in materia stabilite nei singoli regolamenti interni, sempre però quando la merce stessa non sia già stata ritirata prima del provvedimento modificativo.

Art. 93.

Chiunque non inscritto nel ruolo degli operatori compie operazioni nella Borsa merci di Milano deve eleggere il proprio domicilio in Milano; in mancanza di che si presume, ad ogni effetto di legge, che detta elezione sia stata fatta presso l'operatore inscritto.

Art. 94.

Ogni provvedimento di carattere generale, riflettente le operazioni di Borsa, si intende regolarmente notificato in confronto di tutti gli operatori mediante affissione nei locali della Borsa a cura delle competenti autorità.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 95.

Entro un mese dalla data del decreto di approvazione del presente regolamento gli inscritti nell'albo speciale dei periti dovranno, sotto pena di decadenza, prestare il giuramento di cui all'art. 58.

Visto, si approva:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1930.
Determinazione della misura dell'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
Sentito l'Istituto di emissione;

Determina:

Art. 1.

L'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di emissione è stabilito, a decorrere dal 15 marzo 1930, nella misura seguente:
dell'1 per cento per i depositi dei privati;
dell'1,50 per cento per i depositi degli enti morali in genere;
del 2 per cento per i depositi delle banche, degli istituti di credito, nonchè degli enti morali, di carattere assistenziale o aventi fini di alta utilità sociale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(1876)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. M-195.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marovich Pietro figlio del fu Domenico e della fu Maria Abbà, nato a Rovigno il 9 agosto 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto:* ROBERTO RIZZI.

(594)

N. M-182.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martich Antonio, figlio del fu Francesco e della fu Maria Demarch, nato a Bogliuno il 17 giugno 1849, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Emilia di Antonio e fu Poloiaz Francesca, nata a Pola il 13 settembre 1883.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto:* ROBERTO RIZZI.

(595)

N. M-198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marovich Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Eufemia Marovich, nato a Rovigno, il 9 gennaio 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro »;
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lanza Caterina fu Giorgio e di Tomasina Rocco, nata a Rovigno il 19 novembre 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(596)

N. M-199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marovich Domenico, figlio illegittimo di Maria, nato a Rovigno, il 19 febbraio 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».
Con la presente determinazione viene ridotto in cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vidotto Caterina di Giovanni e di Sponza Francesca nata a Rovigno il 27 gennaio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(597)

N. M-184

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Millich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Millich Francesco figlio di Giovanni e di Giovanna Bronzin, nato a Rovigno il 18 luglio 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Apollonio Eufemia di Angelo e di Eufemia Zuliani nata a Rovigno il 14 maggio 1901, ed al figlio Giovanni nato a Rovigno il 15 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(598)

N. M-185.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Millich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Millich Giacomo figlio del fu Alessandro e della fu Angela Sponza, nato a Pola il 22 novembre

1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Genovese Regina fu Pietro e fu Domenica Vidotto, nata a Rovigno il 23 agosto 1860.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(599)

N. M-189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Millich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Millich Pietro, figlio di Giacomo e della Genovese Regina, nato a Rovigno il 31 gennaio 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome forma italiana anzidetta anche alla moglie Dapas Eufemia Antonia di Domenico Giovanni e di Lanza Lucia, nata a Rovigno il 10 febbraio 1894; dei ai figli nati a Rovigno: Giacomo, il 21 agosto 1908; Regina, il 6 marzo 1911; Lucia-Eufemia, il 16 settembre 1920; Domenico, il 3 dicembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(601)

N. M-188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marovich Angelo, figlio di Andrea e della Caterina Burla, nato a Rovigno il 12 marzo 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Pelizzer di Giuseppe e di Lucia Moffardini, nata a Rovigno il 1° agosto 1895; ed al figlio Andrea, nato a Rovigno il 6 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(602)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 18 marzo 1930-VIII, ha presentato all'ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1930, n. 129, col quale viene soppresso il divieto di esportazione delle valute metalliche e dei titoli italiani.

(1877)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 64.

Media dei cambi e delle rendite
del 21 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.70	Belgrado	33.75
Svizzera	369.75	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.907	Albania (Franco oro)	368 —
Olanda	7.661	Norvegia	5.112
Spagna	240.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.663	Svezia	5.132
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.115
Praga	56.63	Rendita 3.50 %	67.625
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.24	Rendita 3 % lordo	41.50
Peso Argentino Carta	7.18	Consolidato 5 %	80.40
New York	19.097	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.04	I Serie	74.925
Oro	368.48	II Serie	73.30

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.